

REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO

ITALIAN HELP SYSTEM FOR LIFE ODV

Organizzazione di Volontariato

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Denominazione

È costituito nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato: **"ITALIAN HELP SYSTEM FOR LIFE Organizzazione Di Volontariato"**

L'Associazione potrà anche essere brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione "IHS ODV".

Art. 2 – Sede ed Operatività

1. L'Associazione IHS ODV ha Sede Legale in Ispica 97014 (RG) Contrada Miucia – S.P. 49 Ispica-Pachino km. 3 – s.n.;
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti;
3. L'Associazione IHS ODV ha carattere ed operatività nazionale ed internazionale;
4. Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può costituire dipendenze o sedi secondarie in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale e finalizzate al miglioramento della funzionalità operativa della stessa.
Tali dipendenze o sedi secondarie utilizzeranno il nome: **"ITALIAN HELP SYSTEM FOR LIFE Organizzazione Di Volontariato"** in sigla **"IHS ODV"** – seguito dall'indicazione della località della sede.

Art. 3 – Disciplina di riferimento

1. L'Associazione **"ITALIAN HELP SYSTEM FOR LIFE Organizzazione Di Volontariato"** da ora in avanti denominata **"IHS ODV"** è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 460/1997 (Le Onlus) e successive modifiche ed integrazioni, della Legge 266/91 (Legge Quadro sul Volontariato), della Legge Regione Sicilia n. 22/1994 (Norme sulla Valorizzazione del Volontariato), della Legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della Legge 125/2014 (Disciplina generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo), della Legge 166/2016 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4 – Durata

L'Associazione **IHS ODV** ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 – Principi fondamentali

1. L'Associazione **IHS ODV** è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative.
2. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 6 – Scopi

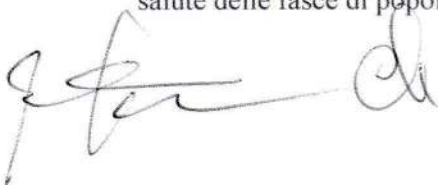
L'associazione **non ha scopo di lucro** e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

IHS ODV si propone di:

1. Tutelare il diritto alla salute e sviluppare la cultura dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale;
2. Operare nel settore sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, della protezione civile, umanitario, della cooperazione internazionale allo sviluppo, della formazione, dell'istruzione, della beneficenza prestando assistenza a persone svantaggiate italiane ed estere;
3. Operare nel campo degli interventi sanitari e socio-assistenziali a favore della popolazione svantaggiata negli scenari di maxi-emergenza catastrofica ed umanitaria e nei progetti di assistenza sanitaria e socio-assistenziale post emergenza;
4. Organizzare, in ambito nazionale ed internazionale, da sola e/o in collaborazione con le Istituzioni o con altre Associazioni operanti nel settore, forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, socio-assistenziale e dell'handicap finalizzate al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali delle persone disagiate, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;
5. Attivare procedure per la gestione di progetti ed iniziative a favore di persone in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di disagio economico familiare o di emarginazione sociale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: disabili fisici o psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, profughi, immigrati non abbenienti;
6. Selezionare, formare, addestrare e supervisionare il personale da inserire nei progetti umanitari e di cooperazione anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative (ONG) e/o altre Associazioni;
7. Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa **atta** al perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dallo Statuto.

Art. 7 – Attività

1. L'Associazione svolge quale attività principale quella dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale a favore di persone e/o comunità disagiate nell'ordinario e/o in presenza di eventi di maxi-emergenza catastrofica ed umanitaria.
Può operare in ambito nazionale ed internazionale;
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le attività dell'Associazione:
 - a. organizzazione e gestione di servizi di assistenza sanitaria anche domiciliare supportati da mezzi e dotazioni tecnologiche e finalizzati al miglioramento del benessere e della qualità di vita delle persone disagiate;
 - b. organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali, anche domiciliari, per la tutela della salute delle fasce di popolazione considerate socialmente più deboli;



- c. organizzazione di iniziative di assistenza, soccorso e/o prevenzione, anche in sinergia con Istituzioni e/o altre Associazioni operanti nel settore;
- d. gestione di servizi sanitari e socio-assistenziali di trasporto;
- e. promozione ed organizzazione di momenti di sensibilizzazione sui problemi della solitudine e del dolore, con istituzione di specifici servizi di solidarietà;
- f. collaborazione alla formazione, organizzazione e gestione di modelli di intervento a favore di persone disagiate nell'ordinario ed in scenari emergenziali.
- g. promozione e gestione di iniziative di formazione ed informazione di medicina delle catastrofi nelle maxi-emergenze rivolta all'intera popolazione fin dall'età scolastica, finalizzata a sensibilizzare e permettere che tutti, nei vari scenari emergenziali, possano intervenire a favore delle fasce di popolazione socialmente più deboli.
- h. promozione e gestione, anche in collaborazione con organizzazioni private ed istituzioni pubbliche, di iniziative per la protezione della salute, la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio;
- i. selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
- j. formazione di volontari destinati a svolgere attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale a favore di soggetti svantaggiati;
- k. formazione professionale e promozione sociale a favore di soggetti svantaggiati anche cittadini dei Paesi in Via di Sviluppo;
- l. realizzazione di progetti di intervento, anche tramite l'invio di volontari e/o di proprio personale, nei Paesi in Via di Sviluppo o in paesi colpiti da calamità naturali, antropiche o di emergenze provocate da conflitti;
- m. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale sia in Italia che all'estero;
- n. elaborazione di studi, progettazioni, fornitura e costruzioni di strutture, attrezzature e servizi, e realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazioni di iniziative anche di carattere finanziario funzionali al raggiungimento di obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali degli uomini;
- o. promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico o lavorativo, di iniziative volte agli scambi culturali tra l'Italia ed i Paesi in Via di Sviluppo o di quei territori colpiti da calamità naturali, antropiche o di emergenze provocate da conflitti;
- p. partecipazione a interventi straordinari nel settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, anche post emergenziali, destinati a fronteggiare casi di calamità naturali, antropiche ed emergenze provocate da conflitti, mediante identificazione, istruzione e realizzazione di progetti di sviluppo in Italia e in paesi terzi, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali, affinché l'intervento si inserisca nel tessuto sociale valorizzandone le risorse;
- q. realizzazione di programmi di cooperazione decentrata attraverso collaborazioni, gemellaggi con comunità locali, partenariati di società civili, Enti ed Istituzioni;
- r. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

altro

- s. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- t. partecipazione alla programmazione, organizzazione, attuazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale;
- u. promozione ed organizzazione di convegni, conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere che favoriscano consapevolezza, sensibilità e solidarietà sui temi del disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti in situazioni di ordinarietà, di emergenza e di maxi-emergenza;

- v. fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;
- w. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale, nei modi e nei limiti della normativa vigente;

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 art. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime,

Il regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea, disciplina nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività.

Art. 8 – Area di Attività

L'Associazione **IHS ODV** può operare in ambito nazionale ed internazionale, siano o meno gli interventi dovuti a situazioni di particolare emergenza o a calamità naturale;

Può operare inoltre in quei territorio ove, a seguito di accordi bilaterali o di dichiarazioni di eccezionali stati di emergenza, il Governo Italiano presti la propria opera attraverso accordi programmati o dichiarazioni di emergenza.

A tale scopo potrà operare, previo accordi, con organizzazioni di carattere locale, nazionale o internazionale i cui fini statuari sono coerenti con i propri.

L'Associazione **IHS ODV** può stipulare convenzioni e partecipare a bandi e appalti con Enti Pubblici.

Art. 9 – Gratuità e Collaborazioni

1. L'Associazione **IHS ODV** fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti, avvalendosi anche di personale assegnato dai progetti del Servizio Civile Nazionale;
2. Per l'attuazione dei propri fini statuari l'Associazione **IHS ODV** si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati;
3. L'Associazione **IHS ODV** può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte;
4. L'Associazione **IHS ODV** promuoverà inoltre le più ampie forme di collaborazione con altre associazioni, enti e persone sia in forma individuale che associata;
5. Le proposte di collaborazione saranno valutate dal Consiglio Direttivo.

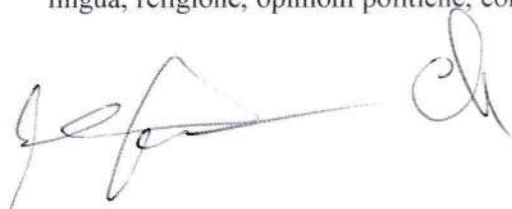
Art. 9 bis – Responsabilità ed Assicurazione degli aderenti

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche

Titolo II – Soci

Art. 10 – Requisiti

1. Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, ne sostengono le attività, si impegnano a rispettarne lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e versano la quota annuale di iscrizione. Con riferimento alle persone fisiche, l'Associazione è aperta a tutti i cittadini di età non inferiore ad anni 18, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali con caratteristiche professionali



compatibili con le attività dell'associazione stessa. A tal proposito è richiesto un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Non possono fare parte dell'Associazione i soggetti interdetti anche a seguito di condanne penali.

2. **La qualifica di Socio dell'Associazione** si acquisisce presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione corredata della copia del versamento della quota annuale. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile soltanto innanzi al Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione della richiesta, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e verrà inserito nel libro soci.

3. I soci possono essere:

a) **Soci Fondatori.** Sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione. Hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi e sono sottoposti a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

b) **Soci Ordinari.** Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione promuovendone le iniziative. Hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi e sono sottoposti a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) **Soci Volontari.** Sono coloro che aderiscono all'Associazione e si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione. Hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi e sono sottoposti a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Dovranno frequentare regolarmente le riunioni e partecipare alle attività dell'Associazione. Versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci Volontari possono chiedere di essere inclusi nell'elenco dei Soci Operativi, disponibili cioè ad essere impiegati nelle attività di Protezione Civile, di Emergenza Sanitaria e di Cooperazione Internazionale secondo le loro specifiche competenze indicate nella richiesta di inserimento nell'elenco soci.

I criteri di accreditamento sono fissati dal Consiglio Direttivo.

I Soci delle professioni sanitarie per essere operativi devono avere in corso l'assicurazione professionale.

d) **Soci Sostenitori.** Sono coloro che aderiscono all'Associazione e, rispetto agli altri soci versano una quota annua maggiore.

Hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi e sono sottoposti a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il ruolo di Socio Sostenitore non è incompatibile con quella di Socio Ordinario o Volontario.

e) **Soci Onorari** le persone a cui l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Il Socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione dell'Associazione.

La qualifica di Socio Onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi e sono sottoposti a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e

dall'eventuale Regolamento. Versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il ruolo di Socio Onorario non è incompatibile con quella di Socio Fondatore, Ordinario, Volontario, Sostenitore.

4. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 12 – Doveri

I doveri dei soci sono:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- b. essere in regola con il versamento della quota associativa annuale che viene decisa dal Consiglio Direttivo.
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 13 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che:

1. non si riconoscono nello Statuto, nelle finalità e nei principi ispiratori di **IHS ODV**;
2. sono iscritti ad Associazioni che svolgono attività simili a quelle svolte dal **IHS ODV**.

Art. 14 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a. Morosità;
 - b. Decadenza;
 - c. Esclusione;
 - d. Dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - e. Sopravvenuti motivi di incompatibilità;
 - f. Decesso.
2. Perde la qualità di socio per **morosità** il socio che entro il termine fissato dallo Statuto, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa;
3. Perde la qualità di socio per **decadenza** il socio che perde i requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione all'Associazione;
4. Perde la qualità di socio per **esclusione** deliberata dal Consiglio Direttivo il socio che compie nei confronti dello Statuto, delle finalità e dello spirito dell'Associazione inadempienze tali da rendere incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;



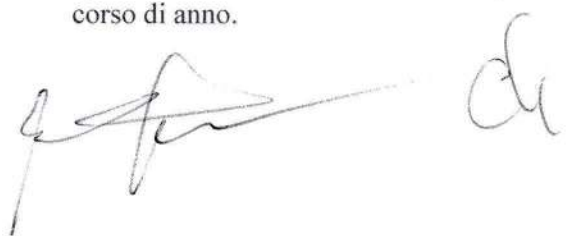
5. Perde la qualità di socio per **dimissioni** il socio che abbia dato comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo di voler recedere dal rapporto associativo.
6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive;
7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere solo al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
8. I provvedimenti di cui ai punti 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera (a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.
9. La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Entrate e Patrimonio

Art.15 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione **IHS ODV** comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività associative provengono da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi di privati;
 - c. sponsorizzazioni;
 - d. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e. contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f. contributi di organismi internazionali;
 - g. donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
 - h. rendite patrimoniali;
 - i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
 - j. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.
3. I soci hanno l'obbligo di versare la quota annuale di iscrizione all'Associazione, come stabilita anno per anno dal Comitato Direttivo e tale versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente dell'Associazione.
Il pagamento della quota annuale deve avvenire **entro il 28 Febbraio di ogni anno**. Entro il 15 marzo l'Associazione aggiorna l'elenco dei soci dell'anno corrente. In difetto di pagamento della quota annua entro il 28 febbraio il socio verrà automaticamente escluso dall'Associazione e non inserito nell'elenco annuale dei soci, fatto salvo quanto previsto per le nuove iscrizioni effettuate in corso di anno.



Per le iscrizioni in corso d'anno l'Associazione è tenuta a registrare l'iscrizione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata deliberata la domanda di adesione, aggiornando l'elenco soci.

4. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che non sia previsto per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c. titoli pubblici e privati;
- d. eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione accettati dal Consiglio Direttivo;

Titolo IV – Organi

Art. 17 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione **IHS ODV**:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo (Monocratico o Collegiale);
 - e. il Collegio dei Probiviri
2. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.

Art. 18 – Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione **IHS ODV**;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 19 – Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata, anche fuori dalla sede legale, dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun socio avente diritto di voto.
2. Copia dell'avviso di convocazione deve venire affisso nella sede sociale;
3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione;
4. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata a mezzo di strumenti telematici che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione.
5. E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ove previsto.
6. L'Assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) che il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;



[Handwritten signatures]

- b) che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella riunione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;
- c) che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Art. 20 – Tempi e scopi della convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo corredato di Relazione sulla Gestione, del Bilancio Preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza;
2. Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato;
3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto;
4. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 25 p.2 a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 21 – Costituzione

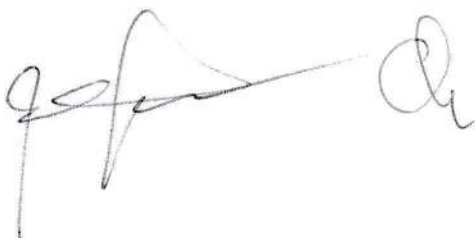
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
2. L'Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 22 – Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge il Presidente e il Segretario, nomina due Scrutatori per le votazioni palesi e almeno tre Scrutatori per le votazioni per scheda;
2. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dovrà venire trascritto in apposito libro.

Art. 23 – Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone;
2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo;
3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte;
4. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età;
5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto Sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.



Art. 24 – Intervento e rappresentanza

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione **IHS ODV** con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento delle quote associative;
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
3. I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega;
4. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità dei membri del Consiglio stesso;
5. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali;
6. È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola;

Art. 25 – Competenze

1. **L'Assemblea Ordinaria**
 - a. Nomina e Revoca i componenti del Comitato Direttivo;
 - b. Nomina e Revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo (Monocratico o Collegiale);
 - c. Nomina e Revoca il Collegio dei Probiviri;
 - d. Approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
 - e. Approva la relazione del Consiglio Direttivo;
 - f. Approva le linee programmatiche dell'Associazione;
 - g. Approva il Regolamento Generale dell'Associazione e le sue modifiche;
 - h. Approva i Regolamenti di Funzionamento dei Servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
 - i. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. Delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
 - k. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. **L'Assemblea Straordinaria** delibera
 - a. sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale;
 - b. sulla variazione della Sede Legale;
 - c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 26 – Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione **IHS ODV** è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto, in numero dispari, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente;
2. I componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci;
3. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio;
4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili;



5. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.
6. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci. Può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione **IHS ODV**;
7. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione;
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno;
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di strumenti telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione;
10. Il Consiglio Direttivo in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di due giorni. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengano, in proprio o per delega, la maggioranza dei Consiglieri in carica tra cui il Presidente o il Vice-Presidente ed il voto favorevole della maggioranza.
11. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, e deve essere esposto nei locali della sede sociale;
12. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 27 – Costituzione e voto

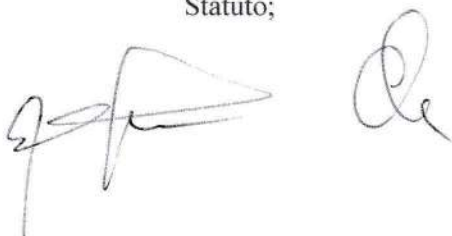
1. *Le riunioni* del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
2. La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Di tale circostanza il Consiglio ne darà atto alla prima riunione utile;
3. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone;
4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento;
6. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 28 – Competenze

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci.

Nella fattispecie

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 25;
- b. esegue i deliberati dell'Assemblea;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;



- f. delibera l'adesione di nuovi soci. L'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l'Assemblea elettiva;
- g. adotta i provvedimenti di cui all'art. 13;
- h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 29 – Direzione Esecutiva

1. Il Consiglio Direttivo può costituire una Direzione Esecutiva indicativamente composta da Direttore Operativo, Vice-Direttore Operativo, Tesoriere e Segretario alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo;
2. Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione;

Art. 30 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, procederà per cooptazione;
2. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive;
3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, dell'Organo di Controllo (ove previsto) e del Collegio dei Probiviri;
4. Nel caso di decadenza degli organi associativi il Presidente dell'Associazione **IHS ODV** provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 31 – Presidente

1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione **IHS ODV**, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive;
2. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva;
3. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione **IHS ODV**;
4. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice-Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 32 – Organo di Controllo

1. La gestione dell'Associazione **IHS ODV** è controllata, qualora ne ricorrano i presupposti (art. 30 del D.Lgs. 117/2017), da un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, nominato dall'Assemblea dei Soci, che dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile;
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 C.C. Gli stessi devono venire scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo C.C. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 33 – Competenze

1. L'Organo di Controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;
2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.



Art. 34 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci, dura in carica n. 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente;
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 35 – Competenze

1. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 13;
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, ai tentativi di conciliazione delle parti;
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione **IHS ODV** e sono inappellabili.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 – Regolamenti

1. Il Regolamento Generale:
 - a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
 - c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
 - d. regola ogni altra materia attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione **IHS ODV**, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 39 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al *D. Lgs. 117/2017* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile



